

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

27 ottobre 2020

Convocata la Giunta, presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO, sono presenti, oltre la Vicesindaca Sonia SCHELLINO, gli Assessori:

Antonietta DI MARTINO
Marco GIUSTA
Antonino IARIA
Francesca Paola LEON

Marco PIRONTI
Sergio ROLANDO
Alberto SACCO
Alberto UNIA

Assenti, per giustificati motivi, gli Assessori Roberto FINARDI - Maria LAPIETRA.

Con l'assistenza del Vicesegretario Generale Giuseppe FERRARI.

OGGETTO: AGEVOLAZIONI IN MATERIA DI CORRISPETTIVI A FAVORE DEI TITOLARI DI RAPPORTI DI LOCAZIONE E CONCESSIONE DI IMMOBILI E DI IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA` COMUNALE, DESTINATE AL RIEQUILIBRIO DEI RAPPORTI CONTRATTUALI PERTURBATI DALLA CRISI EPIDEMICA COVID-19.

Proposta della Sindaca Appendino.

Il nostro Paese è stato coinvolto massicciamente e prima degli altri nella diffusione del contagio da Covid-19, tanto da indurre il Consiglio dei Ministri a decretare lo stato di emergenza su tutto il territorio con relativa deliberazione del 31 gennaio 2020.

Da quella dichiarazione sono stati assunti dal Governo una serie di provvedimenti di diversa forza e natura: in una prima fase, sono state imposte raccomandazioni volte a contenere il più possibile la circolazione delle persone e a limitare l'orario di apertura di talune attività o a favorire il distanziamento sociale, in una seconda fase sono stati imposti il divieto di circolazione delle persone su tutto il territorio nazionale (salvo che per comprovati e giustificati motivi), e successivamente la chiusura su tutto il territorio nazionale di esercizi commerciali al dettaglio (D.P.C.M. 11 marzo 2020) per poi giungere alla chiusura di tutte le attività produttive salvo alcune specificamente individuate.

La chiusura si è imposta fino ai mesi di maggio e giugno, quando, secondo modalità di progressiva riduzione dei vincoli è stata in parte superata la fase più acuta. La criticità del periodo tuttavia ad oggi non può ancora considerarsi risolta, data la recrudescenza dei contagi che ha indotto il Governo a prorogare lo stato emergenziale a tutto il mese di gennaio 2021 nonché il perdurare della chiusura di alcune attività.

Probabilmente è ancora presto per capire la reale portata che avrà l'epidemia sulla nostra economia; ciò che appare sempre più chiaro è che stiamo vivendo uno dei più importanti - se non il più importante - shock che ha colpito il nostro sistema economico nel Dopoguerra. I timori e le misure di contenimento hanno avuto e stanno avendo ripercussioni sugli scambi commerciali e causando rilevanti danni economici alle imprese e non solo a quelle direttamente destinatarie delle misure restrittive di contrasto alla diffusione dell'epidemia. Le ripercussioni appaiono particolarmente severe soprattutto nel caso di attività imprenditoriali di piccole o medie dimensioni.

A fronte della perdita di ricavi, le imprese si trovano infatti comunque a dover sostenere buona parte dei costi di gestione. Tra questi particolarmente significativo appare quello relativo al corrispettivo di locazione degli immobili in cui viene esercitata l'attività.

Nell'attuale situazione emergenziale la necessità di una revisione dei rapporti concessori e locativi in essere risulta essere estremamente avvertita, come strumento per riportare ad equità i contratti di locazione vigenti tra privati e per evitare, quale alternativa spesso inevitabile, la loro risoluzione. Numerosi conduttori e concessionari hanno infatti richiesto alle controparti proprietarie la sospensione del pagamento dei canoni per l'intero periodo emergenziale e, in molti casi, sono state avanzate richieste di rinegoziazione del contratto.

La Città di Torino è proprietaria di numerosi immobili assegnati a terzi a vario titolo. Ciò rende quindi necessaria anche da parte di quest'ultima una riflessione sulle iniziative rimediali adottabili per tali rapporti.

Il tema è particolarmente complesso e coinvolgente, perché l'Amministrazione anche quando opera, in ambito contrattuale, su un piano squisitamente privatistico, non può del tutto eludere - per sua stessa natura istituzionale - la funzione sociale di cui è portatrice, orientata alla promozione del benessere pubblico e, quale sua immediata declinazione, la tutela dell'equità e della giustizia sostanziale dei rapporti di cui è parte.

Sul piano delle fattispecie concrete, deve essere segnalato come siano recentemente giunte agli uffici numerose segnalazioni di profondo disagio economico derivante dalle conseguenze della pandemia in atto da parte dei conduttori/concessionari di immobili comunali ad uso commerciale o di immobili destinati ad attività di interesse e utilità pubblica. Pur nella varietà delle situazioni, tutte sono riconducibili ad una chiara espressione di difficoltà nel rispettare i rapporti in essere e dalla pressante richiesta di tenere conto del turbamento che la vicenda ha indotto nell'equilibrio dei rapporti contrattuali che sono associati, in buona misura, ad una situazione di contesto repentinamente trasformatasi.

E' innegabile, d'altra parte, che la situazione emergenziale determinata dalla pandemia e le limitazioni governative imposte per limitare la diffusione del Covid-19 rappresentino avvenimenti straordinari, del tutto eccezionali, ed imprevedibili. Dopo aver monitorato la situazione nel periodo trascorso e sulla scorta delle numerose situazioni di difficoltà - in alcuni casi vera emergenza - economica, la Città non può esimersi da alcune importanti decisioni a riguardo. In tale quadro è intendimento di quest'ultima introdurre una serie di misure di sostegno a favore dei titolari di rapporti di locazione e concessione di immobili e impianti sportivi, onde contrastare, in via di riequilibrio, la sopravvenienza alteratrice, come meglio illustrate nel prosieguo del presente provvedimento.

In primo luogo sul piano del ritardo incolpevole, le misure contenute nei provvedimenti eccezionali adottati dal Governo per contrastare gli effetti della pandemia - prima fra le quali il D.L. 18/2020 convertito in Legge 27/2020 - consentono di affermare la legittimità di accordi per la definizione di piani di rientro senza effetti negativi sui debitori attraverso dilazioni o rateizzazioni degli importi per l'estinzione delle obbligazioni di pagamento del canone. Le disposizioni citate - e in particolare l'art. 91 del Decreto predetto - valutano ai fini dell'esclusione della responsabilità del debitore, fatto salvo di addebiti e penali, il rispetto delle misure di contenimento previste dalla legge. Al di là della sua formulazione letterale, la norma introduce un primo e importante principio, che si declina nell'affermazione della non imputabilità del ritardo nell'adempimento di obbligazioni quando questo è conseguenza diretta degli effetti della pandemia.

Si ritiene pertanto opportuno autorizzare, in via generale, gli uffici, in caso di rappresentate difficoltà nella corresponsione di corrispettivi per l'uso di immobili di proprietà comunale, a definire modalità di dilazione o rateizzazione, senza oneri a carico del debitore. Il beneficio potrà essere concesso ai richiedenti cui non siano riconducibili situazioni di morosità colpevole relative a canoni del periodo "ante Covid". La misura riguarda i canoni di concessione e di locazione nonché le indennità di occupazione relativamente ai contratti scaduti

e in attesa di rinnovo, dal momento che deve trovare tutela, a questi effetti, anche la posizione di coloro che sono privi di un contratto ma risultano comunque aventi titolo ad utilizzare i locali in via transitoria o interinale, anche tenuto conto che la pandemia ha contribuito a rallentare le attività di negoziazione dei rapporti e le procedure di affidamento. Per morosità colpevole, ai fini dei procedimenti per l'accoglimento dell'istanza della dilazione o rateizzazione, si intende quella non sorretta da un piano di rientro formalizzato o comunque pendente senza accordi, ancorché in via di formalizzazione, con l'Amministrazione comunale. La misura di sostegno non sarà applicabile, infine, a occupanti nei confronti dei quali la Città ha giusto titolo di rilascio, non giunto ad efficacia per la resistenza illegittima dello stesso occupante.

La durata del piano rateale di regola non potrà eccedere la durata contrattuale tranne il caso in cui il richiedente fornisca adeguata garanzia fideiussoria di primari istituti bancari o assicurativi. In ogni caso l'ammontare di ogni rata mensile non potrà essere inferiore ad un quarto del canone mensile e comunque a 100,00 Euro.

Più articolato è il discorso relativo al riconoscimento di una riduzione del corrispettivo per l'utilizzo dell'immobile in relazione al periodo durante il quale l'immobile è stato - in forza di atti normativi o di provvedimenti autoritativi del Governo o della Pubblica Autorità - chiuso o comunque inutilizzato.

Il tema della riduzione dei corrispettivi deve essere analizzato in relazione ai due diversi periodi in cui è possibile articolare la situazione emergenziale: il più breve periodo durante il quale le attività si sono totalmente fermate in conseguenza di un obbligo di legge o della pubblica autorità, rientrando nella casistica del c.d. *factum principis*, e il successivo periodo, tuttora in corso, nel quale molte attività, pur avendo potuto essere riavviate, non sono riuscite a ritornare ad operare a pieno regime.

Come si è già osservato, le disposizioni normative in materia di locazione e concessione hanno previsto solo le provvidenze sopra citate, limitate al ritardo incolpevole (o misure riferibili al solo settore specifico dello sport), sicché occorre verificare - vista la rilevanza e la non eludibilità della problematica - se, con il supporto di recentissima giurisprudenza, sia possibile approdare a soluzioni che risultino idonee a conciliare gli irrinunciabili profili di legittimità con quelli di giusta considerazione delle ragioni del privato.

L'analisi delle prime sentenze che si sono occupate del tema consente in effetti di definire un percorso argomentativo connotato dai principi di proporzionalità ed adeguatezza, che muove peraltro da posizioni tutt'altro che pacifiche (si cita in proposito, tra le prime, l'Ordinanza resa dal Tribunale Ordinario di Roma, sez. V, il 29 maggio 2020, in sede di procedimento cautelare ex art. 700, in tema di locazione, per sottolineare l'obiettivo complessità nell'individuare una soluzione di equità alla luce dell'ordinamento vigente e, soprattutto, l'esito finale).

Il *factum principis* infatti opera su entrambi i soggetti del rapporto contrattuale e - in assenza di misure specifiche - il vero tema è comprendere come e in che misura le sue conseguenze debbano essere addossate al proprietario dell'immobile o a chi lo usa secondo un

titolo di godimento legittimo, essendo entrambe incolpevoli rispetto alla causa del turbamento del rapporto tra loro esistente.

Al riguardo può ancora soccorrere la relazione tematica n. 56 redatta dall'Ufficio del Massimario e del ruolo della Corte di Cassazione, recante la data dell'8 luglio 2020, che attraverso un complesso e articolato itinerario ermeneutico postula in conclusione, l'effettiva possibilità di rinegoziazione del rapporto contrattuale sinallagmatico nella situazione quale quella di cui si discute.

La rinegoziazione dei rapporti - intesa come rimodulazione delle reciproche obbligazioni economiche - deve tendere, secondo l'insegnamento ritraibile dallo studio, a ripristinare - una volta che siano stati specificamente accertati i presupposti dell'oggettiva sopravvenienza incidente in concreto sul rapporto - l'equilibrio contrattuale vulnerato.

A tal proposito si evidenzia pertanto come il Comune - nella sua veste di proprietario di beni posti in locazione o concessione - deve motivare dettagliatamente le sue scelte sulla base di criteri dotati oltre che di ragionevolezza, di concretezza oggettiva e deve soprattutto - diversamente da un qualsivoglia proprietario privato, non vincolato in tale senso - individuare soluzioni che mirino sì a ridefinire un diverso e più equo equilibrio del sinallagma contrattuale, ma assicurando uniformità di trattamento, tenuto conto che quest'ultima condizione è negletta sia quando siano trattate in modo dissimile situazioni eguali, sia quando siano trattati allo stesso modo situazioni tra loro diverse.

In altri termini, il Comune deve innanzitutto verificare che tra i soggetti che richiedono le misure di sostegno volte al riequilibrio non vi siano situazioni non incise - o non incise in modo rilevante dalla vicenda in questione, tenuto conto che l'irrelevanza del fenomeno non può essere causa di interventi a supporto - e, quando si è ragionevolmente convinta dell'effettività della sopravvenienza, deve operare trattando tutti in misura uguale, che nel caso di specie significa proporzionale in rapporto all'entità dei corrispettivi dovuti.

La globalità del fenomeno impone che le misure da assumere debbano avere presupposti oggettivi, obbliga ad adottare criteri di proporzionalità ed adeguatezza, ma chiede altresì che le azioni siano tempestive e sappiano intervenire sulla realtà sostanziale delle problematiche.

Sulla scorta di quanto sopra rappresentato si ritiene di poter concedere il beneficio della riduzione dei corrispettivi, quale misura di sostanziale riequilibrio dei rapporti di locazione e concessione, a istanza di parte, nei termini sotto indicati.

In relazione al periodo durante il quale le singole attività si sono totalmente fermate in conseguenza di un obbligo di legge o della pubblica autorità non eludibile, rientrante nella casistica del c.d. *factum principis*, gli uffici provvederanno a ridurre gli ammontari dovuti nella misura pari al 90% degli importi relativi ai corrispettivi dovuti per canoni e indennità di occupazione, previa apposita istanza del debitore e previa specifica istruttoria attivata sulla base di informazioni e documenti che il privato è tenuto a rendere disponibili.

Tale percentuale di riequilibrio è stata determinata nell'intento della Città di costituire un sostegno concreto alla ripartenza delle attività, perseguendo il pubblico interesse e contemperando gli interessi coinvolti nella situazione emergenziale.

Il residuo 10%, che resta in capo al soggetto utilizzatore, sembra equo associare alla circostanza che, sia pure in misura così marginale, lo stesso ha comunque goduto dell'immobile quanto meno come, a titolo di esempio, luogo di conservazione degli arredi e del materiale e ai fini della gestione "interna" di attività.

Come sopra accennato, non vi è dubbio, inoltre, che la vicenda contrattuale può in astratto essere negativamente coinvolta anche nella successiva fase di riapertura e sotto diversi profili: al periodo di chiusura imposto possono far seguito altre situazioni incidenti sul rapporto, perduranti ben oltre la predetta fase, come le diverse abitudini di vita della clientela dei locali aperti al pubblico, la minore propensione a investire in beni, la minore tendenza a partecipare ad attività associative e sportive, la propensione a preferire luoghi meno frequentati, la riduzione di momenti aggregativi, la riduzione o eliminazione di eventi o iniziative, l'uso di metodologie informatiche sostitutive della presenza nei luoghi di lavoro e servizio e così via enumerando.

A mero titolo esemplificativo, le attività di somministrazione di alimenti e bevande e di intrattenimento, oltre a non aver percepito, nel periodo di chiusura, alcuna entrata, eccezion fatta per le eventuali entrate derivanti dall'attivazione dei servizi di asporto/consegna a domicilio, si sono viste costrette ad adottare vincolanti e incidenti misure di distanziamento, tali da incidere notevolmente sul loro fatturato successivamente alla riapertura. Enti ed associazioni del terzo settore hanno visto inevitabilmente ridotta la loro attività, in gran misura basata sull'aggregazione e la promozione di stili di vita associativi. Le attività sportive ancora oggi risentono di molte restrizioni dovute alla normativa vigente e si potrebbe continuare a lungo attraverso una nutrita congerie di esempi. Pare ragionevole ritenere che tali attività, oltre a essere soggette a tempistiche di riapertura differenti, per un periodo la cui durata ad oggi non è determinabile con certezza, dovranno ridefinire gli spazi delle proprie attività e ridurre drasticamente i flussi di clientela, utenza o presenza.

La possibilità che la situazione emergenziale abbia determinato uno squilibrio delle prestazioni pattuite, nonché l'applicazione del principio di buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto, in coerenza con quanto previsto dalla clausola di solidarietà sociale espressa dall'art. 2 Costituzione, hanno indotto la Città, viste le circostanze eccezionali sinora descritte, a valutare – quale ulteriore misura di compensazione dello squilibrio creatosi nei rapporti contrattuali – l'adozione di una riduzione del 30% del corrispettivo di locazione o concessione in relazione al periodo successivo alla riapertura delle attività e sino al permanere dello stato di emergenza. La misura, adottata anche in questo caso su richiesta motivata dei singoli assegnatari, opererà a favore dei soggetti aventi i requisiti di cui al seguito, i quali, qualora avessero già provveduto a corrispondere gli ammontari previsti, potranno vedersi riconosciuto tale beneficio, sussistendone i presupposti, a valere sul futuro dovuto.

Per quanto concerne i rapporti contrattuali aventi ad oggetto attività commerciali tale riduzione potrà essere riconosciuta esclusivamente previa dichiarazione – e ove possibile in relazione al periodo di cui trattasi, dimostrazione – da parte dei richiedenti di un calo del fatturato mensile rispetto al fatturato del medesimo mese dell'anno 2019 pari o superiore al 50% (o dal primo periodo utile precedente in caso di impossibilità oggettiva del confronto). L'individuazione quale percentuale di riferimento del calo del fatturato pari o superiore al 50% risulta idonea quale parametro di determinazione di un conclamato temporaneo squilibrio contrattuale. In tale situazione emergenziale è infatti ragionevole ritenere che il calo del fatturato derivi direttamente dalla crisi determinata dall'emergenza Covid. I mesi di riferimento saranno quelli compresi tra il periodo di riavvio dell'attività e la chiusura dell'emergenza dichiarata dal Governo nazionale.

Per quanto concerne le concessioni stipulate con soggetti senza fini lucrative appartenenti al Terzo Settore o a favore di soggetti senza scopo di lucro espressamente designati nella concessione medesima la dimostrazione della particolare importanza dell'incidenza della pandemia sulla loro attività potrà essere dimostrata sulla base dei seguenti parametri: straordinaria riduzione effettiva delle entrate associative durante i periodi successivi al lockdown, riduzione documentata del numero degli associati, cancellazione documentata di eventi programmati, riduzione delle attività rientranti nell'oggetto sociale e presenza di ulteriori gravi e specifiche circostanze debitamente documentate. Ciascuna Divisione assegnataria del bene concesso e provvederà all'applicazione dei benefici previsti sulla base dei richiamati parametri. Per le concessioni gestite dalle Circoscrizioni la riduzione sarà definita dalle stesse in relazione ai predetti parametri. Ai fini istruttori, negli interventi relativi ai soggetti assegnatari di beni ai sensi del Regolamento per la concessione di beni immobili ad Enti ed Associazioni (Regolamento n. 214 della Città di Torino), l'Area Patrimonio potrà avvalersi delle Divisioni e uffici competenti in relazione alle finalità istituzionali degli Enti ed Associazioni.

Per quanto concerne la concessione di impianti sportivi l'applicazione dei benefici di cui al presente provvedimento risulta coerente con quanto disposto dall'art 216 della Legge 17/2020. In particolare gli uffici centrali e circoscrizionali, ciascuno per le competenze attribuite in relazione agli impianti gestiti, sono autorizzati ad adottare la misura di riequilibrio di cui sopra alle realtà sportive che potranno dimostrare una riduzione delle entrate in relazione alle attività gestite di entità superiore al 50% relativamente ai corrispettivi dovuti per i mesi successivi alla riapertura e antecedenti alla cessazione dello stato di emergenza formalmente dichiarata.

Eventuali provvidenze o agevolazioni fruite dal locatore o concessionario in applicazione della normativa intervenuta allo scopo di contrastare gli effetti della pandemia sul mercato economico dovranno essere dichiarati dagli stessi in sede di istruttoria per essere detratti dall'importo oggetto di riduzione. Tali dichiarazioni, così come ogni dichiarazione contenuta nell'istanza, potranno essere oggetto di controllo a campione e determineranno, ove ne

risultasse la non veridicità, il riaddebito all'interessato dell'importo dovuto, fatte salve le iniziative, tra le quali anche la revoca dell'assegnazione, collegate all'allegazione di dichiarazione non veritiere.

Fino alle chiusure delle istruttorie le obbligazioni dei locatari e concessionari non potranno considerarsi estinte o non dovute, dal momento che tale effetto si produrrà esclusivamente a seguito della loro definitiva approvazione. All'attualità, a seguito della sopra citata dichiarazione da parte dei richiedenti il pagamento dei corrispettivi interi potrà essere, a richiesta dell'interessato, esclusivamente sospeso e oggetto di rateizzazione nella parte ridotta. Al termine dell'istruttoria essi saranno definitivamente dichiarati non dovuti, in tutto o in parte, ovvero richiesti in pagamento, sulla base delle relative risultanze.

Si evidenzia che la Città si è determinata alle misure fin qui descritte in ragione della particolare crisi derivante dall'emergenza pandemica e nella consapevolezza del grave momento di difficoltà in cui versano gli utilizzatori di immobili e impianti comunali direttamente colpiti dalla pandemia. Conseguentemente le misure stesse rivestono natura non definitiva, potendo essere soggette a revoca nel caso in cui intervengano - dall'attualità alla fine dell'emergenza - introdotti dalla normazione nazionale o regionale, ulteriori o maggiori misure di sostegno alla locazione/concessione, tali da raggiungere i medesimi obiettivi che l'Amministrazione si è posta. In tal caso l'Amministrazione adotterà ulteriori provvedimenti a modifica della presente deliberazione che saranno tempestivamente comunicati.

Eventuali ulteriori misure possono essere adottate previa deliberazione della Giunta Comunale in casi specifici.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto che ai sensi dell'art. 48 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai sensi dell'art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di governo che non siano riservati dalla Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento;

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;

DELIBERA

- 1) di approvare le agevolazioni in materia di corrispettivi a favore dei titolari di rapporti di locazione e concessione di immobili e di impianti sportivi di proprietà comunale, destinate al riequilibrio dei rapporti contrattuali perturbati dalla crisi epidemica Covid-19 così come individuate e articolate nella parte introduttiva della presente deliberazione, e secondo i termini procedurali dettagliatamente nella stessa indicati, qui da intendersi compiutamente richiamate;
- 2) di autorizzare e dare mandato agli uffici competenti all'attuazione delle disposizioni contenute nel presente provvedimento;
- 3) di dare atto che per quanto attiene all'esercizio 2020 le minori entrate derivanti dall'approvazione del presente provvedimento sono già state in parte considerate nella deliberazione di assestamento generale del Bilancio (mecc. 2020 01561/024) approvata dal Consiglio Comunale in data 27 luglio 2020. Le ulteriori minori entrate, ad oggi stimate in circa 1.000.000,00 di Euro, saranno oggetto di assestamento nella prossima variazione di Bilancio;
- 4) di dichiarare che il presente provvedimento non rientra tra quelli indicati all'art. 2 delle disposizioni approvate con determinazione n. 59 (mecc. 2012 45155/066) datata 17 dicembre 2012 del Direttore Generale in materia di preventiva valutazione dell'impatto economico delle nuove realizzazioni che comportano futuri oneri, diretti o indiretti, a carico della Città, come da dichiarazione allegata (**all. 1**);
- 5) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

La Sindaca
Chiara Appendino

Il Direttore
Antonino Calvano

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

La Dirigente dell' Area
Margherita Rubino

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile

Il Direttore Finanziario
Paolo Lubbia

Verbale n. 63 firmato in originale:

LA SINDACA
Chiara Appendino

IL VICESEGRETARIO GENERALE
Giuseppe Ferrari

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione:

- 1° ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 29 ottobre 2020 al 12 novembre 2020;
- 2° ai sensi dell'art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 8 novembre 2020.